

n. 640, effettuati a bordo delle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

7. Non è soggetta alla tassa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, l'autorizzazione all'esercizio di case da gioco sulle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

8. Le disposizioni previste dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché della legge 14 aprile 1975, n. 103, e regolamenti attuativi, non trovano applicazione agli apparecchi situati sulle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

9. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ogni altra attività commerciale sia complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica ».

10. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Il trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale impegnato nelle attività espletate dall'appaltatore o dal concessionario dell'armatore è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 ».

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 10.000;

2001: — 40.000.

10. 04. (ex Tab. A. 361) Burlando, Giardiello, De Piccoli, Duca, Biricotti, Labate, Camoirano, Repetto, Acquarone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'arti-

colo 19-bis 1, lettera c), sostituire le parole: non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio *con le seguenti*: è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento.

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

10. 05. (ex 11. 0. 3.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il costo della tassa sul passaggio di proprietà dei motocicli e degli autoveicoli, con cilindrata superiore a 50 cc., è rapportato all'effettivo costo del mezzo. L'ammontare della tassa è calcolato nella misura del 4 per cento al valore del veicolo ricavato da tariffari in uso in tutti i concessionari di rivendita di veicoli (euro tax). Per gli autoveicoli non più in listino, e quindi senza valutazione, l'ammontare della tassa è pari a lire 350.000 ».

10. 06. (ex 11. 0. 2.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più sicura e agevole

la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, nella stessa misura.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 27.000;

2002: — 20.000.

10. 03. (ex Tab. A. 359) Giacco, Battaglia, Duca, Polenta, Bastianoni, Lorenzetti, Basso, Faggiano, Gasperoni.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...);

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201);

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100);

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601);

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativa sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce « Gas di petrolio liquefatti (GPL) », la seguente voce: « Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

« c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al

rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione ».

TABELLA 2

*(Articolo 11, comma 2)***ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI**

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

<i>a)</i> emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
<i>b)</i> emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
<i>c)</i> emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
<i>d)</i> emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 è
soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Al-
leanza nazionale.**

11. 1 (ex 12. 22). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone,
Proietti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

**Seguono compensazioni del Gruppo Mi-
sto - Rifondazione comunista.**

11. 36. (ex 12. 509, 12. 504, 12.503) Bo-
nato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere i commi 1 e 2.

11. 2 (ex 12. 513). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

11. 3 (ex 12. 512). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 4.

11. 4 (ex 12. 511). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

11. 5 (ex 12. 509). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 6 (ex 12. 508). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 7 (ex 12. 507). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 8 (ex 12. 506). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11. 97 (ex 12. 505). Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

11. 10 (ex 12. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

11. 11 (ex 12. 504.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

11. 12 (ex 12. 503). Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A far data dal 1° gennaio 2000,
l'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'impo-
sta di consumo sul gas metano è applicata
anche alle strutture ospedaliere.

*Conseguentemente, aggiungere il se-
guente articolo:*

A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'ali-
quota agevolata dell'imposta di consumo di
gas metano per usi domestici ed usi di
riscaldamento individuale applicata nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sop-
pressa.

11. 13 (ex 12. 10.) Covre, Michielon, Gru-
gnetti, Giancarlo Giorgetti, Paolo Co-
lombo.

Sopprimere il comma 4.

11. 14 (ex 12. 502). Malavenda.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sostituire le parole: serbatoi fissi con le seguenti: serbatoi a servizio anche di singole utenze.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 15. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sostituire le parole: serbatoi fissi con le seguenti: serbatoi singoli.

11. 17. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), dopo le parole: destinati al rifornimento di serbatoi fissi aggiungere le seguenti: o confezionati in bombole.

Conseguentemente, al n. 3) sopprimere le parole: per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombola.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 30 (ex 0. 12. 25. 3). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed.

11. 31 (ex 0. 12. 25. 2). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione delle frazioni dei comuni ricadenti nella zona climatica F, valgono le procedure indicate ai commi

3 e 4 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 18. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione delle frazioni dei comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E è disposta con delibera del consiglio comunale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 19. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso lettera c) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio comunale accerta, con cadenza annuale, il permanere dei requisiti riguardanti le frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 20. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) per le frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e individuati annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comuni-

cate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

11. 21. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Caparini, Conte.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 10, legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) nei comuni che ricadono nelle zone climatiche F ed E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e consentito a decorrere dal 2000, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del metano da riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni metro cubo. »

Seguono compensazioni n. 1, 2, 6 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

11. 34. (ex 12. 14.) Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi, Stucchi, Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano ».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

11. 35 (ex 12. 11.) Covre, Michielon, Grungetti, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nella determinazione delle aliquote di cui al comma 6, si deve in ogni caso tener conto dell'andamento del prezzo di mercato dei carburanti, al fine di evitare effetti sull'andamento del costo della vita. In particolare, l'aliquota dovrà essere fissata, anche in deroga ai livelli minimi fissati dal comma 6 e del termine del 31 dicembre 2004 per l'adozione delle aliquote a regime, in misura tale da evitare che, considerando anche l'andamento del prezzo di mercato dei carburanti nell'ultimo trimestre, si venga a determinare un aumento complessivo del prezzo superiore al tasso di inflazione programmato. Alle minori entrate per il bilancio dello Stato derivanti dal presente comma si fa fronte con una corrispondente riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al 10. »

11. 23 (ex 12. 20). Conte, Marzano, Possa, Leone, Rubino Alessandro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A far data dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa semestrale per le aziende inquinanti pari a lire un milione per ogni quintale di ossido di azoto o anidride solforosa emesse nell'atmosfera, fatti salvi i provvedimenti penali, civili, prescrittivi e sanzionatori per le eventuali violazioni di legge.

11. 22 (ex 12. 501). Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A allegata, il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio: 23,6 per cento dell'aliquota normale;

benzina: 55 per cento dell'aliquota normale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 180.000;

2001: — 180.000;

2002: — 180.000.

11. 40. (ex Tab. A. 322.) Domenico Izzo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

11. 24 (ex 12. 2). Volontè, Delfino Teresio, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico ».

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.

11. 25. (ex 12. 21) Manzione, Bagliani, Acerno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico. »

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000;

2001: — 750;

2002: — 500.

11. 26 (ex Tab. A. 58). Rizza, Caruano, Cappella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.27 DEL GOVERNO

Al comma 4-bis, alla lettera C, le parole da: nelle attività fino ad assistenza sono sostituite dalle seguenti: negli immobili adibiti all'ospitalità e all'assistenza.

0. 11. 27. 1. Contento, Selva.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « negli esercizi di ristorazione e » sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: « nel settore alberghiero » sono aggiunte le seguenti: « negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, »;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive